

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 4

(Procedure di formazione ed efficacia del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)(1)(2)

1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:

a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;

b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;

c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;

d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;

e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;

f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);

g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell' accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.

(3)

2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.

3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/2008

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008